



SCHEMA di Atto aggiuntivo al contratto rep. N. 14175 del 12/05/2009

REP. N _____ del _____

Affidamento del rinnovo contrattuale relativo all'appalto per la fornitura del servizio di manutenzione della rete di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Campania (Contratto principale di Rep. N. 14175 del 12/05/2009).

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____, in Napoli, nella sede della Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile, al Centro Direzionale di Napoli, Isola C3, sono convenuti:

1) la Giunta della Regione Campania, c.f. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del dott. Italo Giulivo, Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile del Dipartimento per le politiche territoriali, nato ad Avellino il 13/09/1960 e domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli, alla via S. Lucia n.81, autorizzato alla stipula del presente atto aggiuntivo in virtù del D.P.G.R. n. 224 del 31/10/2013;

E

2) la Società CAE S.p.A. – C.F. n° 01121590374 - P.IVA n° 00533641205 - con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), alla via Colunga 20 - CAP 40068, che nel seguito viene definita "Società" - nella persona del Presidente, Ing. Paolo Bernardi, nato a Bologna il 24 ottobre 1945 – C.F. BRNPLA45R24A944T, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, autorizzato alla stipula del presente atto aggiuntivo in virtù dei poteri conferitigli dalla carica;

Per quanto riguarda i rapporti obbligatori derivanti dal presente atto aggiuntivo, la Società elegge domicilio in Napoli alla Via Giovanni Porzio, n.4;

Verificata, per il tramite della U.O.D. 55 15 06 00 – “Centrale acquisti e stazione unica appaltante della Regione” la regolarità, tramite l'archivio telematico delle Camere di Commercio Telemaco, delle visure ordinarie e fallimentari relative alla situazione della Società;

Verificata, altresì, la richiesta della U.O.D. 53.08.05 – “Centro Funzionale per la previsione, prevenzione e monitoraggio rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile”, formalizzata,



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle politiche territoriali

Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile

con nota prot. 2014.0726534 del 30/10/2014, nei confronti della Prefettura di Bologna, di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 84, comma 3, del D. lgs 159/2011;

Verificato altresì che sono trascorsi più di 45 giorni dalla richiesta citata e che, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011, qualora dovessero emergere cause ostative o tentativi di infiltrazione mafiosa successivamente alla stipula del contratto, rimane fermo il recesso dal contratto previsto dall'art. 94 del d.lgs. 159/2011.

Dato atto che sono stati regolarmente acquisiti agli atti, per il tramite della U.O.D. 55 15 06 00 – “Centrale acquisti e stazione unica appaltante della Regione”, il documento unico di regolarità contributiva e la certificazione in relazione al rispetto degli obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili;

Dato atto che il Dirigente della U.O.D. 53.08.05 - “Centro Funzionale per la previsione, prevenzione e monitoraggio rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile”, con nota prot. n. 0862064 del 18/12/2014 ha attestato l'insussistenza dell'obbligo di reazione del D.U.V.R.I., trattandosi di rinnovo contrattuale relativo ad affidamento di servizi di manutenzione, con oneri di sicurezza pari a zero, come rilevasi dal progetto predisposto dall'Amministrazione e posto a base di gara, a norma dell'art. 26, comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii;

Dopo tali verifiche, i detti convenuti premettono che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 574 del 04 aprile 2008 è stato approvato il progetto per l'affidamento del servizio di manutenzione della rete di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale, di durata pari a cinque anni, con eventuale rinnovo fino a ulteriori quattro anni, predisposto dal Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, di importo complessivo pari a € 5.015.650,49, di cui € 2.250.000,00 per importo a base d'appalto per l'affidamento quinquennale, € 1.800.000,00 per l'eventuale rinnovo fino a ulteriori quattro anni ed € 965.650,49 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- il progetto approvato era costituito dagli elaborati necessari per la definizione delle caratteristiche tecniche, prestazionali ed economiche del servizio di manutenzione, da conseguire attraverso la selezione mediante procedure di evidenza pubblica, di un soggetto esterno prestatore di servizi, incaricato, in sede di presentazione dell'offerta, di provvedere anche alla progettazione esecutiva del servizio, sulla base del progetto predisposto dal Centro Funzionale
- in attuazione della predetta Deliberazione n. 574/2008, il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, con Decreto n. 129 del 27 maggio 2008, ha approvato il bando di gara, successivamente pubblicato sul B.U.R.C. n. 23 del 09 giugno 2008, unitamente al capitolato d'oneri con annesso disciplinare per la presentazione dell'offerta tecnico-economica da parte dei concorrenti e indetto la relativa gara d'appalto (C.I.G.: 0155417E26 - Codice CUP: B22D08000130002) per l'affidamento quinquennale del servizio, con eventuale rinnovo di durata fino a ulteriori quattro anni, di importo a base d'appalto pari a € 2.250.000,00, esperita mediante procedura aperta ex art. 54 del D. Lgs. 163/2006 e aggiudicazione, mediante il criterio dell'offerta



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle politiche territoriali

Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile

economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. 163/2006;

- la Commissione preposta all'aggiudicazione della gara, costituita con Decreto del Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio n. 243 del 16 settembre 2008, al termine del regolare espletamento delle procedure di gara, ha aggiudicato in via provvisoria l'appalto de quo alla Società, che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, con importo offerto pari a € 2.237.000,00, IVA esclusa, come da verbale redatto in data 28 novembre 2008 e acquisito al prot. regionale n. 1018161 del 04 dicembre 2008, unitamente a tutta la documentazione di gara;
- con Decreto n. 410 del 29 dicembre 2008 il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio ha preso atto delle risultanze di gara e, previo accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti tecnico-economici, richiesti nel bando di gara e dichiarati dalla Società in sede di partecipazione all'appalto, ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della Società, con sede in San Lazzaro di Savena (BO), per l'importo offerto di € 2.237.000,00, IVA esclusa;
- con lo stesso Decreto n. 410/2008 è stato disposto, fra l'altro, di autorizzare, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 del capitolato d'onere e al disposto dell'art. 11, comma 12 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'esecuzione anticipata del contratto, con decorrenza 01 gennaio 2009, sotto le riserve di legge di cui agli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865;
- in data 13 gennaio 2009, il Direttore dell'esecuzione del contratto ha proceduto alla ratifica della consegna del servizio, sotto le riserve di legge di cui agli artt. 337 e 338 della L.n. 2248/1865, con decorrenza 01 gennaio 2009 e scadenza al 31 dicembre 2013, come da verbale all'uopo redatto e sottoscritto, senza riserve alcuna, dalla società, unitamente all'elenco degli apparati oggetto del servizio, con indicazione degli elementi descrittivi, delle anomalie e/o difetti di funzionamento intervenute nel periodo intercorrente fra l'indizione dell'appalto e la data di consegna del servizio, delle conseguenti operazioni necessarie per il ripristino di funzionalità e/o normalizzazione degli stessi elementi;
- in sede di consegna, altresì, al fine di tener conto delle mutate esigenze della Regione, in relazione alla tipologia delle prestazioni del servizio da conseguire e al numero di apparati da sottoporre a manutenzione, intervenute anche a seguito della realizzazione di alcuni progetti di potenziamento e razionalizzazione della rete di monitoraggio, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo complessivo dell'affidamento che, come da elaborato "Allegato A" annesso al verbale di consegna, è risultato ammontare a complessivi € 2.200.450,00 I.V.A. esclusa, per servizi in progetto.
- In data 12 maggio 2009 è stato firmato, pertanto, il contratto per l'affidamento, rep. n. 14175 del 12 maggio 2009, per l'importo complessivo di € 2.640.540,00 I.V.A. inclusa, di cui € 2.200.450,00 I.V.A. esclusa per servizi in progetto e € 440.090,00 per I.V.A. al 20 % sui servizi, con decorrenza 01 gennaio 2009 e scadenza al 31 dicembre 2013;
- presso la Regione, antecedentemente alla consegna del servizio, è stata acquisita la



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle politiche territoriali

Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile

documentazione, prodotta dalla Società ai sensi dell'art. 25 del capitolato d'appalto, propedeutica all'avvio dell'esecuzione del servizio e costituita dal Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e dal Documento di Valutazione Rischi redatto ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 626/94, da copia della comunicazione alla ASL e all'Ispettorato del Lavoro, nonché da copia della designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 626/94 e degli addetti alla gestione dell'emergenza;

- con Decreto n. 49 del 08 aprile 2009 il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio ha provveduto all'approvazione dello schema di contratto, compilato sulla base dello schema di contratto-tipo per forniture di beni e servizi, in relazione al quale è stato acquisito il parere di competenza dell'A.G.C. Avvocatura – Settore Consulenza Legale e Documentazione, rilasciato con nota n. 0509043 del 12 giugno 2006, le cui osservazioni e/o rilievi sono stati integralmente recepiti nello schema predisposto, nonché in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26 commi 3 e 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;
- in relazione alla presenza nell'appalto di rischi da interferenze e alla valutazione dei relativi oneri di sicurezza, ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio dichiara, sulla scorta dell'esame del Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e del Documento di Valutazione Rischi, atti predisposti dalla Società e acquisiti antecedentemente alla consegna del servizio, che sull'appalto non si rilevano rischi residui di interferenze e, quindi, i connessi oneri di sicurezza risultano pari a zero, né risulta necessario procedere alla redazione del Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze;
- per far fronte agli oneri derivanti dall'esecuzione del contratto, con Decreto Dirigenziale n. 129 del 27 maggio 2008 è stato disposto l'impegno di spesa di € 557.294,50 (cinquecentocinquantesette miladuecentonovantaquattro/50), pari al corrispettivo massimo presunto per la prima annualità dell'appalto, assunto in via definitiva al n. 2144 del 12 giugno 2008, sul cap. di spesa n. 1176 dell'U.P.B. 1.1.1. del bilancio gestionale regionale approvato per l'e.f. 2008 (codice SIOPE bilancio: 1.03.01);
- nel corso dell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 8 del contratto stipulato rep. n. 14175/2009, recante: *"(...) nell'ambito della durata dello stesso, fermo restando il disposto di cui all'art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva la facoltà di inserire nuove apparecchiature di tipologia e caratteristiche identiche a quelle oggetto di appalto (...)"*, è stata comunicata alla Società appaltatrice la volontà della Regione di avvalersi di tale disposto, a causa dell'esigenza di estendere le prestazioni del servizio di manutenzione ad ulteriori apparati, di tipologia e caratteristiche identiche a quelle oggetto del contratto stipulato, entrate in possesso dell'Amministrazione a seguito di collaudi e conclusione di precedenti contratti;



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle politiche territoriali

Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile

- con appositi Ordini di Servizio del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto (n. 4 del 30 ottobre 2009, n. 6 del 16 settembre 2011, n. 9 del 14 marzo 2012 e n. 11 del 27 dicembre 2013), si è proceduto, quindi, alla consegna alla Società appaltatrice di nuovi apparati, acquisiti in consegna definitiva dalla Regione in seguito al collaudo definitivo di vari progetti conclusi durante le varie annualità del periodo contrattuale e a cui estendere, agli stessi patti, condizioni e prezzi contrattuali e con la decorrenza occorrente, il servizio di manutenzione, provvedendo, inoltre, alla contabilizzazione dell'onere contrattuale complessivo, dovuto per le annualità successive a quella di presa in carico e alla conseguente rideterminazione dell'ulteriore importo contrattuale dovuto per l'intera durata dell'appalto;
- con vari Decreti Dirigenziali si è, pertanto, provveduto all'approvazione delle consegne effettuate in relazione agli apparati oggetto di estensione del servizio e alla rideterminazione dell'importo contrattuale, conseguente all'applicazione dell'art. 8 del contratto e ammontante, per l'ultima annualità del contratto, decorrente dal 01 gennaio 2013 e con scadenza al 31 dicembre 2013, in complessivi € 2.822.437,81 oltre I.V.A. di legge;
- a seguito della compiuta definizione del processo di riforma dell'ordinamento regionale della Campania, avviato con il Regolamento regionale n. 12 del 15 dicembre 2011, pubblicato sul B.U.R.C. n. 77 del 16 dicembre 2011, così come modificato dal Regolamento approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 710 del 10 dicembre 2012 e ultimato con le Delibere di Giunta Regionale n. 427 del 27/09/2013 e n. 488 del 31/10/2013, con le quali è stato formalmente completato il quadro degli adempimenti di cui al predetto Regolamento, attraverso l'assegnazione degli incarichi dirigenziali relativi alle strutture costitutive del nuovo ordinamento amministrativo regionale, le competenze in materia di protezione civile sono state assegnate alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile del Dipartimento delle Politiche Territoriali;
- nell'ambito della suddetta Direzione Generale è stata, fra le altre, istituita l'Unità Operativa Dirigenziale "Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile" (U.O.D. 53.08.05), formalmente attivata dal 15 novembre 2015, ad intervenuta efficacia del Decreto Presidenziale di conferimento dell'incarico di responsabilità dirigenziale relativo alla stessa U.O.D. e competente, fra l'altro, alla gestione delle reti per il monitoraggio meteoroidropluviometrico in tempo reale;
- dalla data del 15 novembre 2013, pertanto, in forza dei suddetti provvedimenti di riorganizzazione delle strutture dirigenziali regionali, la Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile – U.O.D. "Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile" è subentrata al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio nella titolarità del contratto rep. N. 14175/2009, da quest'ultimo gestito nell'ambito del previgente ordinamento;
- ai sensi dell'art. 8 del contratto stipulato, la durata dell'appalto è stata fissata in anni 5 (cinque) decorrenti dal 01 gennaio 2009 e, quindi, la data di scadenza è risultata essere



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle politiche territoriali

Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile

stata stabilita nel 31 dicembre 2013;

- ai sensi dello stesso art. 8, la Regione si è riservata la facoltà di procedere al rinnovo, fino ad un ulteriore periodo di durata massima pari a 4 (quattro) anni, dell'affidamento dell'appalto, da formalizzarsi con apposito atto aggiuntivo regolamentante anche le condizioni in variazione a quelle stabilite nel contratto principale, necessarie per far fronte ad eventuali ed intervenute esigenze della Regione;
- in prossimità della scadenza contrattuale del 31 dicembre 2013, con nota del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto, prot. n. 0882370 del 23/12/2013, hanno formalizzato, nei confronti del Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile, sulla base dell'istruttoria effettuata e delle conseguenti valutazioni in relazione alla comprovata idoneità tecnica e capacità economica della Società appaltatrice, la proposta di avvalersi dell'opzione di rinnovo di cui all'art. 8 del contratto rep. N. 14175/2009, esercitando la facoltà che a tal fine l'Amministrazione si era riservata in sede di appalto originario per il rinnovo per l'ulteriore periodo di anni 4 (quattro), decorrenti dal 01 gennaio 2014;
- con nota del Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile e del Dirigente della U.O.D. "Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile", prot. n. 0890553 del 30/12/2013:
 - o è stato notificato alla Società appaltatrice l'esercizio della facoltà di rinnovo di cui all'art. 8 del contratto e l'avvio del procedimento di rinnovo dell'affidamento del servizio, nei termini previsti dal precitato art. 8 del contratto e tenendo conto del nuovo assetto del bilancio gestionale regionale, in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, appostate sui capitoli di spesa assegnati in titolarità alle nuove strutture dirigenziali attivate;
 - o è stato richiesto, altresì, alla Società appaltatrice di garantire la prosecuzione, con i medesimi livelli prestazionali e modalità esecutive e senza alcuna soluzione di continuità, della fornitura dei servizi di cui al contratto in scadenza al 31 dicembre 2013, nelle more del perfezionamento formale del procedimento di rinnovo del predetto contratto, con relativo subentro della Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile all'ex Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, precedente soggetto contraente della Regione Campania;
 - o è stato ulteriormente richiesto alla Società appaltatrice di provvedere alla formale accettazione della richiesta di prosecuzione dei servizi e/o prestazioni in appalto, nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 del capitolato d'onere, nelle more della sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, a cui si sarebbe provveduto previa verifica dei requisiti di legge (di carattere giuridico, tecnico ed economico), previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di legge e stipula, da parte di codesta Società, della necessaria polizza fideiussoria;



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle politiche territoriali

Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile

- o in relazione al rinnovo dell'affidamento, per il periodo contrattuale previsto in 4 anni, decorrenti dal 01 gennaio 2014, l'importo complessivo dell'affidamento, calcolato sulla base dei prezzi unitari contrattuali vigenti (offerta in sede di partecipazione alla gara dalla Società) e del numero di apparati elementari e/o complessi allo stato oggetto dei servizi di manutenzione resi dalla Società, ai sensi del predetto art. 8 del contratto, risultava ammontare a € 3.013.078,39, oltre I.V.A. di legge (diconsi euro tremilione tredicimilasettantotto/39), onnicomprensivo di tutti gli oneri contrattualmente previsti;
- o si precisava che l'accettazione della richiesta dell'Amministrazione vincolava e impegnava la Società, dal 01 gennaio 2014, a fornire i servizi in contratto, nei termini e con le medesime condizioni tecniche ed economiche, mentre l'Amministrazione risultava non vincolata e/o impegnata al rinnovo dell'affidamento dell'appalto, per il periodo stabilito al richiamato art. 8 del contratto, fino al momento della formalizzazione attraverso la stipula dell'atto aggiuntivo, previsto dallo stesso art. 8 e la compiuta definizione del procedimento amministrativo ad esso presupposto;
- la Società appaltatrice ha provveduto alla formale accettazione delle richieste dell'Amministrazione, restituendo copia debitamente firmata della predetta nota prot. n. 0890553/2013 e provvedendo, dal 01 gennaio 2014, alla prosecuzione dei servizi di cui al contratto rep. N. 14175/2009;
- le parti intendono procedere alla formalizzazione del rinnovo contrattuale di cui in narrativa, dandosi reciprocamente atto delle prestazioni del servizio effettivamente rese, a decorrere dal 01 gennaio 2014 e fino alla data di sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, da intendersi ratificate con le modalità e nei termini riportati di seguito, anche in relazione al pagamento degli oneri derivanti;
- le parti, in relazione alla regolarità formale e legittimità giuridica del presente atto aggiuntivo, si danno reciprocamente atto che lo stesso è stato redatto, in applicazione identica delle condizioni e termini del contratto originario, rep. N. 14175/2009, per il quale è stato acquisito il parere, nell'ambito del previgente ordinamento regionale, dai competenti uffici dell'Avvocatura regionale, nonché in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26 commi 3 e 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;
- le parti, parimenti, ai fini regolamentari ed economici delle prestazioni del servizio, si danno reciprocamente atto dell'applicazione dei canoni unitari di cui al contratto rep. N. 14175/2009, rivalutati ai sensi dell'art. 4 dello stesso contratto stipulato e dell'art. 34 del Capitolato d'oneri, sulla base dell'adeguamento alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo accertato rispettivamente al gennaio 2012 (primo mese della quarta annualità del contratto) e gennaio 2013 (primo mese della quinta annualità del contratto);
- gli oneri derivanti dal presente atto aggiuntivo e quantificati in presuntivi € 3.675.955,63, di



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle politiche territoriali
Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile

cui € 3.013.078,39 per prestazioni di servizio ed € 662.877,25 per IVA al 22%, sono ripartiti per le annualità previste, secondo quanto di seguito riportato:

Annualità	Importo previsto	Note
2014	€ 842.406,50	I.V.A. compresa e al lordo delle penali
2015	€ 995.571,32	I.V.A. compresa e al lordo delle penali
2016	€ 918.988,81	I.V.A. compresa e al lordo delle penali
2017	€ 918.988,81	I.V.A. compresa e al lordo delle penali
Totale	€ 3.675.955,63	

- per far fronte gli oneri come sopra riportati, con Decreto Dirigenziale n. ____ del _____, si è provveduto, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, all'impegno pluriennale della spesa prevista, in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato nel bilancio di previsione 2014÷2016;
- con Decreto Direttoriale n. ____ del _____ si è provveduto all'approvazione dello schema del presente atto aggiuntivo, predisposto in applicazione identica delle condizioni e termini del contratto originario, rep. N. 14175/2009, per il quale è stato acquisito il parere, nell'ambito del previgente ordinamento regionale, dai competenti uffici dell'Avvocatura regionale, nonché in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26 commi 3 e 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Valore delle Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono quale parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo, nonché la documentazione elencata al successivo art. 2 e che, per richiesta espressa degli stessi contraenti, non viene acclusa al presente atto, essendo pienamente conosciuta e condivisa, nonché conservata agli atti della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile del Dipartimento delle Politiche Territoriali.

Articolo 2 – Documentazione contrattuale

Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti, elencati in ordine di prevalenza assunta nell'interpretazione e applicazione delle condizioni contrattuali:

1. Il Contratto principale (*o parimenti riferito come "originario"*) di riferimento, rep. N. 14175 del 12 maggio 2009, così come integrato e modificato con il presente atto aggiuntivo;



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle politiche territoriali

Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile

2. Il Capitolato d'appalto e gli elaborati allegati al progetto redatto dalla Regione, approvato con Deliberazione di G.R. n. 574 del 04 aprile 2008;
3. L'offerta tecnico-economica presentata dalla Società in fase di partecipazione all'appalto, così come rideterminata nell'elaborato tecnico-economico allegato al verbale di consegna del servizio;
4. Gli Ordini di Servizio del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto: n. 4 del 30 ottobre 2009, n. 6 del 16 settembre 2011, n. 9 del 14 marzo 2012 e n. 11 del 27 dicembre 2013 e le eventuali e/o ulteriori disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;
5. Dichiarazioni negoziali allegata all'offerta secondo quanto precisato nel capitolato d'appalto e nel bando di gara;
6. Il Piano operativo del servizio predisposto dalla Società;
7. Il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e il Documento di Valutazione Rischi, atti predisposti dalla Società e approvati dalla Regione, nonché i Disciplinari Regionali per gli appalti di lavori pubblici e per l'acquisizione di beni e servizi e le vigenti disposizioni di legge, del codice civile e della normativa in materia di contratti, per quanto non regolato negli atti di cui sopra;

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni indicate nel presente atto, quelle contenute nel Capitolato d'Oneri e negli altri documenti ai medesimi allegati e/o ivi richiamati, verrà osservato il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto principale di riferimento, rep. N. 14175 del 12 maggio 2009, così come integrato e modificato con il presente atto aggiuntivo;
- b) Capitolato d'Oneri;
- c) Ordini di Servizio di cui al precedente punto 4);
- d) Offerta tecnico-economica della Società, di cui al precedente punto 3.

Articolo 3 – Consenso ed oggetto

La Regione, come sopra rappresentata, affida alla Società, che, come sopra rappresentata, accetta ed assume l'obbligo di eseguire a perfetta regola d'arte, il rinnovo dell'esecuzione del servizio di manutenzione della rete di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Campania, nei termini e con le condizioni di cui all'art. 8 del contratto originario rep. N. 14175/2009, a cui si fa espresso rinvio per ogni aspetto regolamentare e/o prescrittivo ivi stabilito, da intendersi qui trascritto e confermato.

Articolo 4 – Importo dell'atto aggiuntivo

Il prezzo complessivo dell'affidamento di cui al presente atto aggiuntivo è presuntivamente stimato in complessivi € 3.675.955,63 (diconsi euro tremilioniseicentosestantacinquemilanovecentocinquantacinque/63), di cui:

- € 3.013.078,39 (diconsi euro tremilionitredicimilasettantotto/39), al netto d'IVA, per servizi in progetto;



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle politiche territoriali

Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile

- € 662.877,25 (diconsi euro seicentossessantaduemilaottocentosettantasette /25) per IVA al 22% sui servizi.

La spesa graverà, in relazione alle prime 3 (tre) annualità del rinnovo contrattuale, dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, sugli stanziamenti del bilancio regionale gestionale pluriennale 2014÷2016, appostati sul capitolo di spesa n. 1156 (Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macro aggregato 103), secondo la ripartizione di cui all'impegno disposto con Decreto Direttoriale (D.G. 53.08) n. _____ del _____ e di seguito riportata:

Annualità	Importo previsto (al lordo delle penali)
2014	€ 842.406,50
2015	€ 995.571,32
2016	€ 918.988,81

La spesa relativa alla quarta annualità dell'affidamento (dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2014) graverà sullo stesso capitolo di spesa n. 1156 (Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macro aggregato 103), nei termini stabiliti dalla vigente normativa (D. Lgs. N. 118/2011 e successivo di modifica e integrazione N. 126/2014).

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., si potrà procedere alla revisione dei prezzi annuale previa formale richiesta prodotta in tal senso dalla Società, nei modi e termini previsti dall'articolo 4 del contratto originario d'appalto n.14175/2009;

Articolo 5 – Termini di esecuzione dell'atto aggiuntivo

Le prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo dovranno essere eseguite, con riferimento a ciascuna delle 4 (quattro) annualità previste, secondo quanto riportato nel Piano Operativo del Servizio, predisposto dalla Società e approvato dalla Regione, in cui sono indicati gli elementi tecnici e temporali inerenti al servizio, con riferimento alle diverse tipologie delle prestazioni di manutenzione (normalizzazione, di base, integrativa), i livelli di qualità previsti, espressi in termini di indicatori quantitativi dell'affidabilità della rete nel suo complesso, della disponibilità dei dati rilevati, della mantenibilità dei singoli apparati e della sicurezza del funzionamento.

Il piano operativo dovrà essere aggiornato, con cadenza semestrale e consegnato alla Regione sotto forma di rapporto semestrale della qualità del servizio effettuato, contenente il dettaglio informativo sullo stato corrente complessivo della rete, i tempi e le modalità di intervento e risoluzione dei problemi, le indicazioni delle attività, modifiche, integrazioni effettuate e/o proposte.

Articolo 6 – Modalità di esecuzione delle prestazioni del servizio di manutenzione

Le prestazioni relative al servizio di manutenzione dovranno essere rese in piena conformità alle specifiche tecniche e funzionali, ai livelli di qualità e agli elementi del contesto operativo di riferimento riportati negli elaborati del progetto, posto a base dell'appalto, predisposto dalla



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle politiche territoriali

Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile

Regione e approvato con Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 574 del 04 aprile 2008, nonché secondo quanto previsto nelle varianti e/o integrazioni migliorative di cui all'offerta tecnica presentata dalla Società e all'elaborato tecnico, allegato al verbale di consegna del servizio del 13 gennaio 2009.

Per "servizio di manutenzione" si intende il complesso delle prestazioni e delle azioni, comprese le eventuali e necessarie forniture e relative installazioni, nel seguito genericamente identificate con il termine "interventi", finalizzate al mantenimento di un livello di efficienza ottimale, sia in termini di dati rilevati che di trasmissione e gestione degli stessi, e comunque tale da garantire l'efficace funzionamento di tutte le componenti (stazioni periferiche, sensori, sistemi trasmissivi, centrale di controllo, postazioni terminali, infrastrutture di rete, apparati hw/sw, etc.) della rete di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale, con trasmissione dei dati attraverso ponte radio troposferico, del Centro Funzionale Decentrato della Campania.

Scopo principale del servizio richiesto, pertanto, è quello di assicurare la massima disponibilità nella banca dati in tempo reale dei dati rilevati dai sensori delle stazioni periferiche della rete e trasmessi in tempo reale via ponte radio alla centrale di controllo. A tal fine, per massima disponibilità nella banca dati in tempo reale del sistema è da intendersi la completezza, per ciascun sensore della rete, della serie temporale, residente sugli archivi dei server della centrale di controllo, costituita dai dati rilevati con prefissato intervallo di campionamento ed effettivamente disponibili per l'implementazione delle operazioni di processamento, analisi ed elaborazione in tempo reale.

La non rispondenza del servizio di manutenzione a tale requisito prestazionale, in considerazione delle funzioni specifiche di protezione civile svolte dalla rete di monitoraggio per la previsione e prevenzione del rischio idrogeologico, determina la decurtazione del corrispettivo contrattuale previsto mediante l'applicazione delle penali previste all'art. 17 del capitolato d'onere, così come rimodulate congiuntamente dalle parti in sede di consegna del servizio, secondo quanto riportato nell'elaborato tecnico, allegato al verbale di consegna del 13 gennaio 2009.

Tutte le prestazioni oggetto d'appalto devono essere eseguite a perfetta regola d'arte, con modalità e mezzi conformi a quanto previsto nel progetto redatto dalla Regione, nella piena ed incondizionata osservanza di tutti i patti e le condizioni espresse nel capitolato d'onere relativo al contratto principale di rep. N. 14175/2009 e nel presente atto aggiuntivo, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dal Direttore dell'esecuzione del contratto e/o dai suoi assistenti e collaboratori.

Qualora, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni, secondo quanto prescritto dal presente atto aggiuntivo, la Società debba realizzare opere e/o forniture in aggiunta a quelle previste dall'offerta, i relativi oneri saranno tutti a suo carico.

Articolo 7 – Garanzia degli interventi di manutenzione

Tutte le riparazioni e le sostituzioni effettuate in virtù degli interventi previsti nel servizio di manutenzione oggetto d'appalto debbono essere garantite per un periodo di almeno 6 (sei)



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle politiche territoriali

Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile

mesi, anche se tale periodo di garanzia dovesse protrarsi oltre la scadenza del presente atto aggiuntivo.

Durante tale periodo di garanzia, la Società dovrà provvedere a propria cura e spese a tutti gli interventi, anche in situ, dovuti a difetti di produzione e/o installazione, che si rendessero necessari per il corretto funzionamento delle apparecchiature.

Nei casi in cui, previa autorizzazione della Regione, dovesse rendersi necessario, ai fini di assicurare il corretto funzionamento del sistema, procedere alla sostituzione di materiali o apparecchiature non più idonee, i nuovi materiali o apparecchiature fornite saranno garantite dalla Società per un periodo di 12 (dodici) mesi, anche se tale periodo di garanzia dovesse protrarsi oltre la scadenza del presente rinnovo contrattuale. Le nuove apparecchiature diventeranno di proprietà della Regione, mentre quelle sostituite diventeranno di proprietà della Società, che dovrà provvedere, senza alcun onere per la Regione, all'opportuno smaltimento delle apparecchiature dimesse.

Articolo 8 – Durata dell'atto aggiuntivo e prestazioni ricomprese

La durata dell'affidamento del rinnovo contrattuale di cui al presente atto aggiuntivo è pari a 4 (quattro) anni, decorrenti dal 01 gennaio 2014.

Durante l'ultimo mese del periodo di rinnovo contrattuale la Società è tenuta ad effettuare il passaggio di consegne con il prestatore di servizi subentrante.

Nell'ambito della durata del presente atto aggiuntivo, fermo restando il disposto di cui all'art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Regione si riserva, inoltre, la facoltà di inserire nuove apparecchiature e di variare la configurazione di quelle in essere. Se le variazioni non introdurranno apparecchiature di tipologia e caratteristiche diverse da quelle oggetto di appalto, la Società non potrà rifiutarsi di accettarle e le ulteriori prestazioni saranno regolate con le stesse modalità e prezzi di quelli previsti nel contratto originale. Qualora invece vengano introdotte apparecchiature di nuova tipologia, esse saranno oggetto di trattativa sia per quanto concerne eventuali nuovi prezzi, sia per quanto concerne le prestazioni da svolgere e le caratteristiche funzionali da garantire nell'ambito del servizio di manutenzione.

La presa in carico di eventuali ulteriori stazioni si attuerà secondo i patti e le condizioni contenuti nel presente capitolato, con le modalità indicate dalla Regione alla Società nella comunicazione ufficiale dell'avvenuto collaudo di ogni nuova stazione. La presa in carico delle stazioni dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione e dovrà essere formalmente comunicata alla Regione. Il corrispettivo da contabilizzare, nel primo anno, per le nuove apparecchiature, oggetto di estensione del servizio, sarà determinato sulla base del numero di mesi trascorsi tra la data di presa in carico e quella di scadenza dell'annualità in corso.

Al fine di incrementare ed ottimizzare le funzionalità operative e di affidabilità della rete e/o di renderne le prestazioni conformi alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività di allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, la Regione si riserva l'ulteriore facoltà, nell'ambito del periodo di rinnovo contrattuale, di ordinare alla



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle politiche territoriali

Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile

Società l'esecuzione di interventi di adeguamento tecnologico e/o aggiornamento delle componenti e degli apparati costitutivi del sistema di monitoraggio.

Gli eventuali interventi evolutivi, che saranno finalizzati alla sostituzione di alcune componenti del sistema, per esigenze di ammodernamento e adeguamento prestazionale del sistema alle esigenze operative della Regione, avranno come finalità l'incremento della velocità di acquisizione e fruibilità dei dati, della capacità di espansione del sistema e la riduzione significativa dei tempi di fuori servizio.

Gli interventi saranno commissionati dall'Amministrazione mediante appositi Ordini di Servizio, impartiti in forma scritta alla Società, previa formulazione di apposito progetto tecnico-economico di implementazione, completo del relativo cronoprogramma di attuazione. Gli interventi dovranno essere eseguiti dalla società preservando l'integrazione nell'ambito del attuale sistema, che dovrà continuare ad operare per mezzo delle procedure, dei sistemi di comunicazione e dei protocolli in uso e dovranno essere realizzati in modo coordinato con quelli di manutenzione ordinaria previsti sulla rete, in modo da assicurare l'operatività h24 del sistema e l'assenza completa di disservizi all'Amministrazione.

Articolo 9 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si potrà procedere alla revisione annuale dei prezzi, previa formale richiesta prodotta in tal senso dall'appaltatore. In tal caso per l'adeguamento si farà riferimento alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT.

Articolo 10 - Conto finale e collaudo del rinnovo contrattuale quadriennale

Il conto finale delle prestazioni del servizio rese verrà compilato entro 30 giorni dalla data di scadenza del rinnovo contrattuale e riporterà il dettaglio analitico dei pagamenti effettuati, delle penali applicate e sarà accompagnato da una relazione esplicativa sull'efficienza ed efficacia delle prestazioni rese.

Ai fini del collaudo del servizio quadriennale oggetto del presente atto aggiuntivo, la Regione nominerà apposita commissione, che provvederà allo svolgimento delle relative operazioni, finalizzate a verificare e accertare la buona esecuzione degli interventi effettuati.

Tali operazioni avranno inizio entro tre mesi dalla data di scadenza del periodo di rinnovo contrattuale e, comunque, non prima della scadenza del periodo di garanzia previsto per l'ultimo degli eventuali interventi di riparazione e sostituzione effettuati. L'inizio delle operazioni di collaudo dovrà risultare da apposito verbale e le operazioni stesse dovranno concludersi entro e non oltre tre mesi dalla data di inizio, con il rilascio di certificato di collaudo definitivo, controfirmato dalla Regione e dalla Società.

In sede di collaudo e di accertamento della buona esecuzione degli interventi effettuati le metodologie adottate saranno previste dalle normative di riferimento vigenti; in mancanza saranno quelle proposte dalla Commissione di collaudo che provvederà anche al riscontro dell'applicazione dei prezzi e all'esame di eventuali riserve che saranno indicate in una relazione riservata.



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle politiche territoriali

Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile

Nel caso di non superamento, anche parziale, del collaudo, l'Impresa dovrà provvedere entro ulteriori 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi ad effettuare gli interventi correttivi e/o necessari.

Formalizzate le pratiche relative al collaudo e redatto il certificato definitivo di collaudo, verrà svincolato il venticinque per cento (25%) della cauzione definitiva di cui all'art. 22 del presente capitolato.

Tutte le spese inerenti alle attività di collaudo sono a carico della Società, salvo le parcelle dei collaudatori incaricati dalla Regione.

Articolo 11 - Penali

Le penali relative alle diverse tipologie delle prestazioni del servizio, sono applicate in conformità al disposto di cui all'art. 17 del capitolato d'oneri e all'elaborato tecnico allegato al verbale di consegna del 13 gennaio 2009, così come recepiti nel contratto originario rep. N. 14175/2009.

In particolare, in relazione alla manutenzione preventiva, per la carente esecuzione delle prestazioni sarà applicata, secondo la gravità dell'inadempienza ed a insindacabile giudizio della Regione, una penale il cui valore è determinato applicando al prezzo contrattuale le incidenze percentuali di seguito previste per le singole prestazioni e per ogni stazione, ripetitore o centrale.

- a) Mancata taratura dei sensori o sostituzione 20%;
- b) Mancata verifica dell'integrità e della funzionalità della strumentazione 20%;
- c) Mancata pulizia dei sensori o del sito 20%;
- d) Mancato scarico memoria solida 10%.

Con riferimento al servizio di manutenzione correttiva, qualora si ritardi oltre il tempo stabilito al paragrafo 3.2 dell'elaborato del progetto redatto dalla Regione, denominato Allegato D: "Specifiche operative e prestazionali del servizio di manutenzione, per cause imputabili alla Società, e, con riferimento alla manutenzione straordinaria, adeguativa ed evolutiva, non si rispettino i tempi dichiarati nel progetto di ripristino o di implementazione, la Regione applicherà una penale di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo. Qualora la Società accumuli nel corso di una annualità del presente atto aggiuntivo un ritardo complessivo superiore a giorni 30 (trenta), la Regione si riserva la facoltà di rescindere il presente atto aggiuntivo.

Per quanto concerne il servizio di manutenzione integrativa, si procederà all'applicazione delle penali sul corrispettivo del rinnovo contrattuale relativo al canone annuo unitario offerto, mediante la valutazione e il riscontro del numero di dati effettivamente disponibili nella banca dati in tempo reale residente sui server della centrale di controllo del sistema e dei ritardi rilevati nel sistema di acquisizione dei dati della rete di monitoraggio.

Il conteggio delle penali, da applicare alle prestazioni di manutenzione integrativa, sarà effettuato con i criteri e termini di cui all'elaborato tecnico allegato al verbale di consegna del 13 gennaio 2009, sottoscritto per accettazione dalla Società, parte integrante e sostanziale



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle politiche territoriali

Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile

del presente atto aggiuntivo, anche se non allo stesso materialmente allegato, per espressa condivisione delle parti.

Articolo 12 - Responsabilità

La Società assume in proprio ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del rinnovo contrattuale, impegnandosi a tenere indenne la Regione e terzi anche in sede giudiziale, per infortuni o danni arrecati a persone, beni immobili e mobili, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente rinnovo contrattuale ovvero dalla loro mancata esecuzione.

La Società risponderà, altresì, del comportamento dei propri dipendenti, nonché dei danni da questi arrecati a persone o cose sia della Regione che di terzi, manlevando e tenendo indenne conseguentemente la Regione stessa da qualsiasi pretesa di terzi al riguardo.

La Società si impegna espressamente a tenere indenne la Regione da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti da terzi alla Regione stessa, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti riferibili alla sua responsabilità.

Il personale utilizzato dalla Società contraente non vanta né potrà vantare alcun rapporto di lavoro con la Regione.

Articolo 13 – Cauzione definitiva

La Regione dà atto che la Società ha costituito, al momento della stipula del presente atto aggiuntivo, la cauzione definitiva, resa nei termini e modi previsti all'art. 22 del Capitolato d'Oneri relativo al contratto originario rep. N. 14175/2009, di importo complessivo pari a € 150.653,92 (diconsi euro centocinquantamilaseicentocinquante/92), comprensivo della riduzione del cinquanta per cento (50%) per i prestatori di servizi ai quali è rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, mediante polizza fideiussoria n. 2067115 rilasciata da coface s.a..

La cauzione si intende prestata dalla Società a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente rinnovo contrattuale, nonché a garanzia dei crediti della Regione derivanti dall'applicazione delle penali. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del presente atto aggiuntivo, nel limite massimo del settantacinque per cento (75%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Regione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Società, degli stati di avanzamento dell'appalto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venticinque per cento (25%) dell'iniziale importo garantito, è svincolato solo alla data di emissione del certificato di collaudo finale del servizio quadriennale, di cui all'art. 18 del capitolato d'oneri. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti della Società per la quale la garanzia è prestata.



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle politiche territoriali

Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile

La Regione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni del servizio, nel caso di risoluzione del presente atto aggiuntivo disposta in danno della Società e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Società per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Nell'ipotesi di escussione totale o parziale della cauzione, la Società ha l'obbligo di reintegrare la stessa fino all'importo stabilito; in difetto la Regione effettuerà delle trattenute dai primi pagamenti successivi, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

La prestazione della cauzione non libera la Società dall'obbligo di provvedere all'integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare ed anche se in misura superiore all'importo della cauzione stessa.

Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 della L. n. 55/90 (e succ. mod. ed integr.), la Società è tenuto ad eseguire in proprio i lavori e le opere oggetto del presente appalto. È vietata, sotto pena di nullità, la cessione, anche parziale, del rinnovo contrattuale.

E' vietata, altresì, qualsiasi forma di subappalto.

La Società può, in relazione ai crediti verso la Regione derivanti dal presente rinnovo contrattuale, avvalersi delle disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità ed efficacia alla Regione delle cessioni dei crediti si fa richiamo al disposto di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., da intendersi integralmente trascritto.

Articolo 15 – Riservatezza dei dati

La Società si obbliga, pena la risoluzione del presente atto aggiuntivo ed il risarcimento dei danni, a tenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venisse comunque a conoscenza, sia direttamente che indirettamente, in occasione dello svolgimento delle attività di cui al presente atto aggiuntivo. La società si obbliga, inoltre, a mettere in atto tutte le possibili precauzioni e le misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, perché anche i propri agenti o dipendenti si adeguino alle disposizioni del presente articolo.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili alla Società e/o ai suoi dipendenti, la stessa Società sarà tenuta a risarcire alla Regione gli eventuali danni subiti sia dalla Regione che dall'Ente utente che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle politiche territoriali

Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data conclusiva del presente atto aggiuntivo, e comunque in conformità alla normativa vigente in materia.

Articolo 16 - Oneri generali e obblighi specifici a carico della Società

A carico della Società sono gli oneri riportati in dettaglio agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 32 e 34 del Capitolato d'Oneri relativo al contratto originario rep. N. 14175/2009, nonché quelli ulteriori e gli obblighi diversi espressamente indicati all'art. 26 dello stesso capitolato.

Articolo 17 - Liquidazione dei corrispettivi

Il pagamento relativo alle prestazioni rese dalla Società in relazione al servizio di manutenzione oggetto del presente atto aggiuntivo verrà effettuato, sulla base di stati di avanzamento, predisposti dal Direttore dell'esecuzione del contratto e vistati dal Responsabile del procedimento.

Le parti convengono di stabilire il seguente programma di pagamenti, con riferimento alle 4 (quattro) annualità stabilite e ai prezzi e/o canoni unitari di cui al contratto originario rep. N. 14175/2009:

numero SAL	Prestazioni rese nel periodo	Importo presuntivo (al lordo delle penali) oltre I.V.A. di legge
1	01 gennaio 2014 – 30 novembre 2014	€ 690.497,13
2	01 dicembre 2014 – 30 giugno 2015	€ 439.407,26
3	01 luglio 2015 – 31 dicembre 2015	€ 376.634,80
4	01 gennaio 2016 – 30 giugno 2016	€ 376.634,80
5	01 luglio 2016 – 31 dicembre 2016	€ 376.634,80
6	01 gennaio 2017 – 30 giugno 2017	€ 376.634,80
7	01 luglio 2017 – 31 dicembre 2017	€ 376.634,80

La Società è tenuta, alla scadenza del periodo di riferimento del SAL di cui alla sopra riportata tabella, a predisporre apposito elaborato analitico relativo alle prestazioni eseguite, da consegnare alla Regione entro quindici giorni dalla predetta scadenza.

La Regione effettuerà le verifiche entro i quindici giorni successivi e, dopo la quantificazione economica delle eventuali penali, autorizzerà la Società all'emissione della fattura, al cui pagamento si provvederà entro i successivi sessanta giorni.

Il pagamento, previo espletamento da parte dell'Amministrazione di tutte le procedure di legge inerenti alle verifiche contributive e previdenziali, sarà effettuato dalla Regione previa verifica della regolarità della fattura presentata. Nel caso di fattura irregolare, il pagamento resta sospeso a decorrere dalla data di contestazione della stessa fattura da parte della Regione.



Articolo 18 – Controlli e verifiche in corso d'opera

La Società garantisce che tutte le prestazioni di cui al presente atto aggiuntivo, nonché i manufatti e i materiali per esse realizzati e installati, siano rese in conformità alle leggi ed ai regolamenti, ivi comprese le norme emanate dagli enti unificatori, vigenti in materia alla data dell'affidamento o, che nel corso della esecuzione dell'appalto, dovessero essere emanate.

La Regione si riserva la facoltà di accertare in ogni momento, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, che l'esecuzione delle prestazioni avvenga a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati di progetto, nel rispetto delle prescrizioni del capitolato d'onere e di ogni altra disposizione contenuta nel presente atto aggiuntivo, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione dell'esecuzione del contratto.

La Società deve demolire, rifare e/o sostituire a sue spese le lavorazioni o i componenti che il Direttore dell'esecuzione del contratto accerti essere stati eseguiti e/o posti in opera senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevati difetti inadeguatezze. In caso di contestazione da parte della Società troverà applicazione la disciplina di cui all'articolo 18 del d.m. Il.pp. 145/2000.

Articolo 19 – Modifica dei patti contrattuali

Le condizioni di cui al presente atto aggiuntivo non potranno essere modificate se non per accordo scritto. Nessun altro atto, documento, consuetudine ed uso potrà modificare quanto da esse sin qui stabilito.

Articolo 20 – Ipotesi di risoluzione

È in facoltà della Regione di risolvere il presente atto aggiuntivo, oltre che nelle ipotesi e con le modalità previste dall'art. 1453 del Codice Civile, anche nei seguenti casi:

- ipotesi di cui all'art. 2, commi c), d), i) del protocollo di legalità sugli appalti, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale della Campania, dal Prefetto di Napoli, dal Presidente della Provincia di Napoli, dal Sindaco di Napoli e dal Presidente della Camera di Commercio in data 01 agosto 2007 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 15 ottobre 2007.
- quando la Società si rende colpevole di frode o quanto interrompa l'esecuzione del contratto, anche se in dipendenza di contestazioni;
- quando per negligenza della Società o per inadempienze agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento del servizio rispetto al piano operativo redatto dalla stessa Società non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato, ovvero sia compromessa la buona esecuzione del servizio;
- quando la Società a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni del servizio e per la pendenza di contenziosi o per qualsiasi altra causa non riconosciuta, sospenda o ritardi l'esecuzione delle prestazioni;



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle politiche territoriali

Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile

- nel caso di subappalto, vietato ai sensi dell'art. 12 del presente atto aggiuntivo, di livello insoddisfacente del servizio, e in tutti gli altri casi espressamente contemplati nel presente atto aggiuntivo, ovvero previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Nei casi predetti spetterà alla Società esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e la Regione avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto dell'appalto a terzi, addebitandone il relativo costo alla Società inadempiente.

In caso di risoluzione del presente atto aggiuntivo per colpa della Società, la Regione avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva.

Nei casi di risoluzione del presente atto aggiuntivo ai sensi dei casi riportati al presente articolo o di esecuzione d'ufficio del servizio, la comunicazione delle decisioni assunte dalla Regione sarà fatta alla Società nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento, da parte della Regione, dello stato di consistenza del servizio, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio del servizio, anche l'accertamento di quali materiali, macchine e attrezzature esistenti nel cantiere debbano essere mantenuti a disposizione della Regione e per la determinazione del relativo costo.

La Società inadempiente sarà comunque tenuta ad effettuare a proprio carico la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari ed attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione della Regione, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione delle prestazioni necessarie al completamento del servizio.

Articolo 21 – Recesso unilaterale della Regione

La Regione si riserva la facoltà di recedere dal presente atto aggiuntivo, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Qualora la Regione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare alla Società un'indennità corrispettiva della somma degli importi relativi:

- a) alle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, valutate in base ai prezzi unitari offerti e attestati dal verbale di verifica redatto dalla Regione;
- b) alle spese connesse all'esecuzione delle prestazioni, sostenute e documentate dalla Società;
- c) a un decimo dell'importo del servizio non eseguito, ai sensi degli artt. 345 della legge 2248/1865 e 122 D.P.R. n. 554/1999, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.



Art. 22 - Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità e tracciabilità di flussi finanziari

La Società dichiara di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni di cui al protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli il 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.54 del 15.10.2007.

La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente atto aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Il pagamento avverrà in conformità alla predetta disposizione e in particolare al comma 1, art. 3, mediante l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, presso istituto bancario o Poste s.p.a. indicato dalla Società. L'inosservanza è sanzionata con la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/10.

Articolo 23 – Controversie e foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente atto aggiuntivo, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2 del cod. proc. Civ., ed espressamente esclusa, pertanto, risulta la competenza di altro Giudice.

Articolo 24 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto aggiuntivo, nonché nel contratto originario di riferimento, rep. N. 14175/2009, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di appalti pubblici.

Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese derivanti dalla stipula del presente atto aggiuntivo, ad eccezione di quelle che per legge competono alla Regione.

A tal fine la Società dichiara che le prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi d'operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633 e successive modificazioni.

Napoli, _____

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione _____

Per la Società _____